REGOLAMENTO (CEE) N. 3246/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2254/80 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 7,

considerando che la gradazione alcolometrica volumica dei vini del raccolto della campagna 1980/1981 è stata in media poco elevata a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli in alcune regioni ; che occorre ridurre la gradazione alcolometrica da prendere in considerazione ai fini della determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati per la distillazione a norma dell'articolo 39, paragrafo 3 ; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2254/80 della Commissione (3) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le gradazioni alcolometriche volumiche indicate nell'articolo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2254/80 sono sostituite dalle gradazioni alcolometriche volumiche seguenti :

— 8,0 per la zona B,

— 8,5 per la zona C I,

— 9,0 per la zona C II,

— 9,5 per la zona C III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 15.